Cogn. 223

LEGGE, REGOLAMENTO E CIRCOLARE MINISTERIALE

SUL

LAVORO DEI FANCIULLI

S. COGNETTI DE MARTIIS

N.ro INVENTARIO
PRE 15217

OMIA POLITICA
Martiis »
Cogn.
223

NAPOLI
P. EDIT. DELL'INDICATORE GENERALE DEL COMMERCIO
(E. PIETROCOLA)
44, Strada Cisterna dell'Olio, 44
1886

—

L'ambiente sociale e la mano d'opera:

Dommatismo: nell'antichità il lavoro manuale poco pregio:

Eppure (Mitologia economica) Efesto, Dedalo –

Tuttavia:

Columella: Quum sit publice accepta et confirmata jam vulgaris existimatio rem rusticam sordidum opus.

---

110 Persone

1 Ing. Capo

6 Sovrintendente

44 Ingegneri

26 Ufficiali ingegneri

3 Assistenti speciali

25 Assistenti

5 Ispettrice

LEGGE SUL LAVORO DEI FANCIULLI

11 febbraio 1886.

Il n.° 3657 (serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È vietato di ammettere a lavoro negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, se non hanno compiuta l'età di 9 anni, o quella di 10 se si tratta di lavori sotterranei.

I fanciulli maggiori di nove anni e minori di 15 non potranno essere ammessi a lavoro negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, se non quando risulti da certificati di medici all'uopo delegati da ciascun Consiglio Circondariale di sanità, che siano sani ed adatti al lavoro cui vengono destinati.

Art. 2. Nei lavori pericolosi od insalubri non potranno adoperarsi fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, che non abbiano

compiuto il quindicesimo anno, se non nei limiti e con le cautele, che saranno stabilite con regio decreto, con il quale, udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore di commercio, verranno determinati i lavori pericolosi ed insalubri.

Art. 3. I fanciulli che hanno compiuto il nono anno, ma non ancora il decimo, non potranno essere impiegati in una giornata che per otto ore di lavoro.

Art. 4. Chiunque contravverrà al disposto della presente legge incorrerà in una multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo ammesso al lavoro. Se vi sarà recidiva, la multa potrà essere estesa al doppio di dette somme.

Nei casi in cui non sia conosciuto il colpevole che abbia assunto il fanciullo al lavoro, la multa sarà inflitta al gerente, o direttore, o cottimista da cui dipende l'opificio industriale, la cava o la miniera.

Art. 5. L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvede di concerto col Ministero dell'interno. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle industrie eserciteranno la sorveglianza negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, e faranno constare le contravvenzioni.

I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al prefetto della provincia, il quale, udito, ove occorra, il Consiglio sanitario provinciale, deferirà i casi all'autorità giudiziaria.

Art. 6. Il regolamento da farsi per l'applicazione della presente legge, uditi i Consigli superiori di sanità e del commercio, conterrà le disposizioni transitorie.

Art. 7. La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. (*)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto: *Il Guardasigilli* — D. TAJANI.

(*) Tale pubblicazione ebbe luogo il 18 febbraio.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge dell'11 febbraio 1886, n.° 3657 (serie 3ª), che regola il lavoro dei fanciulli;

Visti gli atti della Commissione nominata col nostro decreto del 28 febbraio 1886;

Uditi i Consigli superiori di sanità e del commercio ed il Consiglio dei ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine nostro dai Ministri dell'agricoltura, industria e commercio e dell'interno, per l'esecuzione della legge 11 febbraio 1886, n.° 3657, sul lavoro dei fanciulli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 settembre 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

DEPRETIS.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli.

Art. 1. È opificio industriale, agli effetti della legge 11 febbraio 1886, n.° 3657 (serie 3ª), ogni luogo ove si compiano lavori manuali di natura industriale col mezzo di motore meccanico, qualunque sia il numero degli operai adibiti. Quando non si adoperi alcuna specialità di motori, è considerato opificio ogni luogo dove lavorino riuniti in modo permanente almeno dieci operai.

Art. 2. Chiunque intraprende l'esercizio di un'industria, di una miniera o di una cava, ove sieno impiegati fanciulli di età inferiore ai quindici anni, deve, agli effetti e per la sorveglianza stabilita dalla legge, entro il mese susseguente, farne dichiarazione alla segreteria della Camera di Commercio locale, che ne dà sollecita notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nei comuni ove non ha sede la Camera di commercio, la dichiarazione dev'essere fatta al sindaco, il quale la trasmette al Ministero.

Questa dichiarazione, deve indicare:

1.° il luogo o i luoghi in cui sono situati gli stabilimenti, le officine e i magazzini;

2.° l'oggetto dell'industria;

3.° se il lavoro è a mano o fatto con motori meccanici;

4.° il numero degli operai, il sistema o la forza dei motori.

Se nell'opificio non erano impiegati fanciulli al tempo in cui se ne intraprese l'esercizio, prima di impiegarveli successivamente si dovrà fare la dichiarazione prescritta da questo articolo.

Art. 3. Ogni fanciullo dell'uno o dell'altro sesso, maggiore di 9 anni e minore di 15, che intenda entrare in un opificio

industriale, in una cava o miniera, dovrà essere fornito dal sindaco del comune ov'egli ha domicilio, di un libretto secondo il modulo *A*, in cui sarà fatta dichiarazione:

1.° dell'atto di nascita del fanciullo;

2.° della sua condizione di sanità ed abilità al lavoro conforme al certificato di visita medica;

3.° del nome, cognome, e domicilio di chi ne ha la patria potestà;

4.° se sa leggere e scrivere o no;

5.° se ha subìto la vaccinazione e la rivaccinazione.

Art. 4. I gerenti, direttori e cottimisti da cui dipende l'opificio industriale, la cava o la miniera, prima di ammettere nel loro cantiere o stabilimento fanciulli di età inferiore a 15 anni, debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all'articolo precedente, e dovranno conservarlo per tutto il tempo in cui il fanciullo rimane alla loro dipendenza.

Essi debbono tenere inoltre un registro dal quale risulti il nome, il cognome e l'età dei fanciulli sino a 15 anni compiuti addetti al loro cantiere o stabilimento.

Apposita tabella, affissa, dove sia possibile, in modo che ne sia agevole la lettura all'ingresso di ciascun opificio industriale e di ciascuna cava o miniera, od entro lo stabilimento, indicherà l'orario del lavoro per tutti i fanciulli impiegati. Negli stessi luoghi dev'essere affisso un esemplare della legge e del presente regolamento.

Art. 5. Nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento i Consigli circondariali di sanità formano un elenco dei medici che in ciascun comune sono delegati a rilasciare i certificati di attitudine al lavoro, richiesti dall'articolo 1, alinea, della legge. Questo elenco è sottoposto a revisione ogni anno.

Art. 6. Nel certificato di attitudine al lavoro il medico deve dichiarare di avere sottoposto ad accurata visita il fanciullo indicato nel certificato stesso, e di essersi accertato che per la sua condizione di salute e per la sua costituzione fisica è adatto, senza nocumento pel suo sviluppo organico, al lavoro a cui intende occuparsi. La natura del lavoro, al quale si reputa adatto il fanciullo, dev'essere chiaramente indicata nel certificato.

Il certificato deve rilasciarsi dal comune ov'è domiciliato il fanciullo.

Art. 7. Per l'esecuzione dell'articolo 2 della legge sono reputati lavori pericolosi ed insalubri quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle tabelle seguenti:

TABELLA **A.**

Industrie e lavori insalubri e pericolosi a cui è assolutamente vietata l'applicazione dei fanciulli prima dei 15 anni compiuti.

1. Macinazione e raffinazione dello zolfo.
2. Fabbriche di dinamite, di polveri a base di picrati, di fulminato di mercurio, di polvere da sparo.
3. Id. acido solforico o di acido nitrico.
4. Id. solfuro di carbonio.
5. Id. fosforo, di cloro, di cloruro ed ipoclorito di calce.
6. Id. cromati.
7. Id. ossido di piombo e di biacca e preparati antimoniali.
8. Id. sali di soda col metodo dell'acido solforico.
9. Id. ammoniaca, potassa e sali relativi.
10. Id. cianuro ferro-potassico o prussiato giallo.
11. Id. colori dell'anilina e della muressida.
12. Id. id. a base arsenicale e di preparati arsenicali.
13. Id. vernici grasse, di collodio, di tele impermeabili verniciate, di celluloide.
14. Id. eteri, solforico ed acetico.
15. Industria del raffinamento dei metalli preziosi.
16. Id. della doratura ed argentatura.
17. Id. degli specchi con amalgama di mercurio.
18. Id. del petrolio, sua distillazione e suo raffinamento.
19. Id. della lavorazione del piombo metallico e fonderie di caratteri.
20. Id. della lavorazione dello zinco e preparazione del bianco di zinco.
21. Id. dell'estrazione dell'olio dalle sanze e di altri olii grassi col solfuro di carbonio.

TABELLA **B.**

Industrie e lavori insalubri o pericolosi nei quali è permessa l'applicazione dei fanciulli da 9 a 15 anni compiuti, colle cautele indicate a margine e per la durata non superiore alle 8 ore di lavoro effettivo.

1. Miniere	*Esclusa l'applicazione dei fanciulli* nello scavo ed estirpazione del minerale. — Collocazione delle armature. — Maneggio degli apparecchi d'estrazione, tornichetti, verricelli, ecc.
	Id. per il trasporto del minerale dal sotterraneo al giorno sulla testa o sulle spalle vietato solo ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni.

2. Cave	*Esclusa l'applicazione dei fanciulli* nelle operazioni suaccennate e nella lizzatura dei massi.
3. Officine di preparazione meccanica dei minerali e prodotti delle miniere e delle cave.	Id. nella polverizzazione, stacciatura a secco e movimento delle polveri. — Per la frantumazione e cernita a mano dei minerali di piombo argentifero, antimonio, mercurio e piriti arsenicali è proibita fino a 12 anni.
4. Officine metallurgiche e mineralurgiche.	Id. nel trattamento per via ignea dei minerali di piombo argentifero, zinco, arsenico, antimonio e mercurio. — Torrefazione in caselle dei solfuri, arseniuri ed antimoniuri in genere ed in ispecie delle metalline di rame arsenicali.
5. Fabbriche di fiammiferi.	Id. dai locali in cui si prepara la pasta e si fa l'immersione e l'essiccamento dei fiammiferi; negli altri locali saranno solo ammessi i fanciulli che risultino da visita medica non presentare carie dentaria.
6. Fabbriche pirotecniche.	Id. al maneggio delle polveri esplodenti.
7. Distillerie alcooliche.	Id. nei locali in cui si eseguiscono le distillazioni.
8. Distillerie del catrame per estrazione della benzina, paraffina, olii minerali, ecc.	Id. nei locali in cui si eseguiscono le distillazioni.
9. Manifatture dei tabacchi.	Id. alla cernita delle foglie; alla confezione dei sigari; alla apertura delle balle, demolizione dei cumuli e casse di fermentazione e alla macinazione dei tabacchi da naso.
10. Fabbriche di solfato di chinino.	Id. nei locali in cui si polverizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino.

11. Fabbriche di vetrerie, cristallerie, lastre, vetri *mousseline*, conterie.	*Esclusa l'applicazione dei fanciulli* nei locali in cui si polverizza la materia prima; si fa la molitura e politura dei vetri in genere; si soffiano e puliscono i vetri *mousseline;* è vietata pure l'applicazione dei fanciulli alla pulitura e demolizione dei forni. Sono ammessi i fanciulli al soffiamento dei vetri solo a 12 anni compiuti, con che il loro lavoro non duri più di 8 ore nella giornata e con un riposo intermedio di un'ora almeno.	
12. Fabbriche di *caoutchouc*, guttaperca ed ebanite.	Id.	nei locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio e si trattano le stoffe con olii essenziali.
13. Concerie di pelli.	Id.	nei locali della macinazione delle materie concianti, nelle fosse di concia e dove si sviluppano liberamente polveri.
14. Fabbriche di concimi artificiali.	Id.	nei locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione, o vapori e gas nocivi per reazioni chimiche.
15. Fabbriche di colla.	Id.	alla manipolazione e cernita del carniccio e delle ossa.
16. Fabbriche di carta.	Id.	per la cernita e il trituramento degli stracci e per la tintura delle carte con preparati velenosi.
17. Tipografie . . .	Id.	alla pulitura dei caratteri.
18. Mulini di calce, gesso, cementi, pozzolana.	Id.	dove si sviluppano liberamente polveri.
19. Battitura, cardatura e pulitura delle lane, dei lini, dei crini, delle piume, della canapa, della iuta.	Id.	id. id.

20. Fabbrica di ceramiche.	*Esclusa l'applicazione dei fanciulli* nei locali di preparazione e macinazione delle vernici (vetrine).
21. Tintorie	Id. nei locali dove si maneggiano materiali velenosi.

Art. 8. Con successivi regi decreti, sentiti il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dell'industria e del commercio, potranno essere modificate le precedenti tabelle, ovvero indicati altri lavori da considerarsi come pericolosi ed insalubri a termini di legge.

Art. 9. Il lavoro eseguito di notte è considerato insalubre ai sensi dell'articolo 2 della legge. E però, salvo nel caso contemplato dal seguente capoverso, ne è vietato lo esercizio ai fanciulli che non hanno compiuto il 12° anno e ne è limitata la durata a sei ore pei fanciulli dai 12 ai 15 anni.

Negli opifici industriali, in cui il lavoro è continuo per necessità tecniche ed economiche, il Ministro di agricoltura, industria e commercio, sul parere favorevole del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà consentire il lavoro notturno anche ai fanciulli che non hanno compiuto il 12° anno, limitandone però sempre la durata a 6 ore.

Art. 10. Non si possono impiegare i fanciulli nel maneggio dei motori, nel ripulire le parti dei relativi meccanismi ed organi di trasmissione, mentre sono in moto per fare agire una parte qualsiasi delle macchine lavoratrici.

Art. 11. I gerenti, direttori o cottimisti degli opifici industriali, delle cave e delle miniere, nei quali lavorano fanciulli, dovranno prendere e mantenere tutti quei provvedimenti che si rendono necessari per la maggior sicurezza della vita o della salute di essi.

Art. 12. Il lavoro dei fanciulli impiegati negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere dev'essere interrotto da un riposo intermedio per i pasti, nella misura di un'ora almeno, allorchè la durata del lavoro supera le sei ore.

Art. 13. Non è permesso ai fanciulli di prendere i loro pasti o di rimanere, durante il tempo accordato per i pasti, nei locali in cui si compiono i lavori pericolosi ed insalubri, di che negli articoli precedenti.

Art. 14. Gl'ingegneri delle miniere e gl'ispettori delle industrie, ai quali è affidata la sorveglianza per l'esecuzione della legge, hanno facoltà di entrare durante le ore di lavoro nelle

cave, nelle miniere e negli opifici industriali contemplati nell'articolo 1;

di visitare in tutte le loro parti le officine, i laboratori e gli altri locali attinenti ai medesimi, esclusi quelli destinati ad abitazione, limitandosi alle pratiche necessarie per la sorveglianza;

di interrogare i gerenti, i direttori, gli imprenditori, i cottimisti, i capi-officina, gli operai, sia adulti, sia fanciulli ed ogni altra persona presente nei luoghi sopradetti;

di esaminare i registri, i libretti, le tabelle di cui agli articoli 3 e 4, nonchè i regolamenti interni di fabbrica, dove esistono.

Quando incontrino opposizione od ostacoli nell'esercizio del mandato ad essi affidato, gli ufficiali suddetti possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 15. Gl'ingegneri delle miniere e gl'ispettori delle industrie, quando abbiano seri dubbi sull'attitudine fisica dei fanciulli a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati, possono sottoporli alla visita di uno dei medici delegati; ed hanno il diritto di escludere dal lavoro i fanciulli che dalla visita medesima resultino incapaci o affetti da malattie contagiose.

Se il risultato della visita contraddica al certificato medico in forza del quale il fanciullo è stato ammesso al lavoro, gli ispettori debbono inoltre riferire il fatto al Consiglio di sanità circondariale.

Art. 16. Gl'ingegneri delle miniere e gl'ispettori delle industrie, nel presentarsi nelle cave, nelle miniere e negli opifici industriali, debbono accertare la loro identità, mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 17. Gl'ingegneri delle miniere e gl'ispettori delle industrie accertano le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento, mediante apposito verbale, in cui debbono determinare con chiarezza e precisione le circostanze del fatto e gli elementi tutti che siano necessari per illuminare i magistrati.

Il verbale compilato alla presenza del gerente, del direttore o della persona che ha la direzione dell'azienda, dev'essere sottoscritto dal medesimo e dall'ufficiale che ha accertata la contravvenzione e dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti.

Se la persona preposta all'azienda ricusi di firmare il verbale, l'ufficiale fa menzione nell'atto stesso di tale circostanza, indicando le ragioni con le quali quegli abbia giustificato il

rifiuto. I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al prefetto della provincia, il quale, udito, ove occorra, il Consiglio sanitario provinciale, deferirà i casi all'autorità giudiziaria.

Art. 18. Ogni contravvenzione agli articoli 7 e 9, alle disposizioni successivamente emanate in forza dell'articolo 8, ed agli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento, è punita con le penalità sanzionate dall'articolo 4 della legge (1).

La omissione della dichiarazione di che agli articoli 2 e 20; la mancanza e la irregolare tenuta dei libretti, del registro e degli altri documenti prescritti dagli articoli 3 e 4; lo impedimento all'ingresso degl'ispettori nei luoghi indicati all'articolo 14; ogni altro ostacolo posto all'esercizio del loro ufficio; il rifiuto di rispondere alle interrogazioni dei detti ufficiali, di esibire ad essi i documenti richiesti, sono puniti con l'ammenda non minore di lire 10, salvo le pene maggiori del Codice penale pei fatti che costituiscano reati da esso preveduti.

Art. 19. Entro il mese di marzo di ciascun anno il Ministero di agricoltura, industria e commercio presenta alla Camera dei deputati una relazione sui resultati di questo servizio nell'anno precedente.

Questa relazione deve contenere:

1.° Il resoconto delle ispezioni eseguite nell'anno dagl'ingegneri delle miniere e dagl'ispettori delle industrie, del modo con cui hanno trovata applicata la legge, delle penalità inflitte, coll'indicazione dei nomi dei contravventori, ecc.;

2.° L'indicazione dei punti nei quali la legge è facile ad essere violata, e la proposta dei provvedimenti per renderla efficace in quei punti;

3.° L'indicazione dei casi in cui l'applicazione della legge non basta a raggiungere il suo scopo, quello cioè d'impedire in genere che sia imposto ai fanciulli un lavoro eccessivo o per altre cagioni nocivo alla loro salute, e la proposta dei provvedimenti opportuni in conseguenza;

4.° La menzione di quelle industrie, se ve ne sono, cui l'applicazione di qualche provvedimento contenuto nella legge rechi danno non giustificato dal fine della medesima, e la proposta dei provvedimenti atti a conciliare la protezione dei fanciulli coll'interesse di tali industrie;

---

(1) *Art. 4 della legge:* Chiunque contravverrà al disposto della presente legge incorrerà in una multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo ammesso al lavoro. Se vi sarà recidiva, la multa potrà essere estesa al doppio di dette somme.

Nei casi in cui non sia conosciuto il colpevole che abbia assunto il fanciullo al lavoro, la multa sarà inflitta al gerente o direttore o cottimista da cui dipende l'opificio industriale, la cava o la miniera.

5.° E in generale tutti i dati statistici ed altri opportuni per illustrare i fatti riferiti, o per giudicare dei provvedimenti proposti.

Art. 20. Chiunque, all'entrata in vigore del presente regolamento eserciti una delle industrie contemplate dalla medesima, dovrà fare la dichiarazione di cui all'articolo 2 del presente regolamento, entro il termine di un mese.

Art. 21. Dal giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento il lavoro dei fanciulli nelle cave, nelle miniere e negli opifici industriali sarà regolato in conformità delle disposizioni di esso, salvo le disposizioni transitorie seguenti.

Art. 22. Agli stabilimenti delle industrie indicati nella tabella *A* dell'articolo 7, i quali occupino fanciulli minori di 15 anni compiuti, è accordato il termine di sei mesi dalla data suddetta per sostituirli con operai adulti.

Art. 23. Nei lavori delle miniere, cave, ed opifici di preparazione meccanica dei relativi prodotti, indicati nella tabella *B*, pei quali non è permesso l'impiego dei fanciulli che non hanno compiuto il 12.° anno, saranno tollerati quelli che hanno compiuto il 10.° anno alla entrata in vigore della legge, ossia al 18 agosto 1886.

Art. 24. Agli opifici industriali, nei quali sono impiegati in lavoro notturno fanciulli minori di 15 anni è accordata la tolleranza di sei mesi per conformarsi alla disposizione del primo comma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 25. Quando concorrano circostanze eccezionali di carattere economico o sociale, debitamente accertate, il ministro della industria e commercio potrà consentire le proroghe necessarie per lo spazio di un anno, da computarsi dall'entrata in vigore della legge.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
B. GRIMALDI

Il Ministro dell'interno
DEPRETIS

MODULO A.

Legge 11 febbraio 1886, N. 3657, sul lavoro dei fanciulli.

N.°.....

LIBRETTO

DI

AMMISSIONE AL LAVORO

IN

OPIFICI INDUSTRIALI, CAVE O MINIERE

di.....

figlio di.....

e.....

nato in.....

il.....*18*.....*domiciliato*

in.....

(1).....

Iscritto nel registro comunale dei fanciulli operai il.....

.....*18*.....

NB. Se il fanciullo non è nato nel comune in cui domanda di ottenere il libretto, dovrà presentare l'atto di nascita, da cui soltanto verrà desunta la presente dichiarazione.

(1) Se sa leggere e scrivere o no.

Nome e cognome di chi ha la patria potestà del fanciullo

.....

.....

domicilio.....

firma.....

Firma del fanciullo.....

.....

Data della consegna del libretto.....

L'Ufficiale di stato civile

.....

BOLLO DEL COMUNE

DICHIARAZIONE DI VISITA MEDICA

fatta a .....

di anni ..... *che intende occuparsi al*

lavoro di .....

Condizioni generali (a) .....

.....

Costituzione scheletrica (b) .....

.....

Stato di salute abituale (c) .....

.....

Attitudine al lavoro (d) .....

.....

Se vaccinato e rivaccinato .....

Data della 1.ª visita .....

Il medico delegato

.....

(a) Se buone, mediocri o difettose.
(b) Se regolare o quali difetti presenti.
(c) Se presenta affezioni costituzionali o croniche.
(d) Se ha forze corrispondenti al lavoro a cui vuole applicarsi.

Data della 2.ª visita .....

Attitudine al lavoro di .....

Il medico delegato

.....

Data della 3.ª visita .....

Attitudine al lavoro di .....

Il medico delegato

.....

Data della 4.ª visita .....

Attitudine al lavoro di .....

Il medico delegato

.....

Data della 5.ª visita .....

Attitudine al lavoro di .....

Il medico delegato

.....

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

SUL

LAVORO DEI FANCIULLI

Art. 3. Ogni fanciullo dell'uno o dell'altro sesso, maggiore di 9 anni e minore di 15, che intenda entrare in un opificio industriale, in una cava o miniera, dovrà essere fornito dal sindaco del comune ov'egli ha domicilio, di un libretto secondo il modulo *A*, in cui sarà fatta dichiarazione:

1.° dell'atto di nascita del fanciullo;

2.° della sua condizione di sanità ed abilità al lavoro conforme al certificato di visita medica;

3.° del nome, cognome, e domicilio di chi ne ha la patria potestà;

4.° se sa leggere e scrivere o no;

5.° se ha subìto la vaccinazione e la rivaccinazione.

Art. 4. I gerenti, direttori o cottimisti da cui dipende l'opificio industriale, la cava o la miniera, prima di ammettere nel loro cantiere o stabilimento fanciulli di età inferiore a 15 anni, debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all'articolo precedente, e dovranno conservarlo per tutto il tempo in cui il fanciullo rimane alla loro dipendenza.

Essi debbono tenere inoltre un registro dal quale resulti il nome, il cognome e l'età dei fanciulli sino a 15 anni compiuti addetti al loro cantiere o stabilimento.

Apposita tabella, affissa, dove sia possibile, in modo che ne sia agevole la lettura, all'ingresso di ciascun opificio industriale e di ciascuna cava o miniera, od entro lo stabilimento, indicherà l'orario del lavoro per tutti i fanciulli impiegati. Negli stessi luoghi dev'essere affisso un esemplare della legge e del presente regolamento.

Art. 6. Nel certificato di attitudine al lavoro il medico deve dichiarare di avere sottoposto ad accurata visita il fanciullo indicato nel certificato stesso, e di essersi accertato che per la

sua condizione di salute e per la sua costituzione fisica è adatto, senza nocumento pel suo sviluppo organico, al lavoro a cui intende occuparsi. La natura del lavoro, al quale si reputa adatto il fanciullo, dev' essere chiaramente indicata nel certificato.

Il certificato deve rilasciarsi dal comune ov' è domiciliato il fanciullo.

Art. 9. Il lavoro eseguito di notte è considerato insalubre ai sensi dell'articolo 2 della legge. E però, salvo nel caso contemplato dal seguente capoverso, ne è vietato lo esercizio ai fanciulli che non hanno compiuto il 12.° anno e ne è limitata la durata a sei ore pei fanciulli dai 12 ai 15 anni.

Negli opifizi industriali, in cui il lavoro è continuo per necessità tecniche ed economiche, il Ministro di agricoltura, industria e commercio, sul parere favorevole del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà consentire il lavoro notturno anche ai fanciulli che non hanno compiuto il 12.° anno, limitandone però sempre la durata a 6 ore.

Art. 12. Il lavoro dei fanciulli impiegati negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere dev'essere interrotto da un riposo intermedio per i pasti, nella misura di un' ora almeno, allorchè la durata del lavoro supera le sei ore.

Art. 13. Non è permesso ai fanciulli di prendere i loro pasti o di rimanere, durante il tempo accordato per i pasti, nei locali in cui si compiono i lavori pericolosi ed insalubri, di che negli articoli precedenti.

Dichiarazione del gerente l'industria, la cava

1	*Ammesso allo stabilimento il* ..... *in qualità di* ..... *Oggetto dell'industria, cava o miniera* ..... *Sede dello stabilimento* ..... **Firma del gerente** .....
2	*Ammesso allo stabilimento il* ..... *in qualità di* ..... *Oggetto dell'industria, cava o miniera* ..... *Sede dello stabilimento* ..... **Firma del gerente** .....

o la miniera a cui è ammesso il fanciullo.

Uscito dallo stabilimento il .....

.....

Oggetto dell'industria .....

Sede dello stabilimento .....

Firma del gerente

.....

Uscito dallo stabilimento il .....

.....

Oggetto dell'industria .....

Sede dello stabilimento .....

Firma del gerente

.....

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI

Il Ministro dell'Interno
DEPRETIS

CIRCOLARE

DEL MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ai Signori Prefetti e Presidenti
delle Camere di commercio del Regno

La legge sul lavoro dei fanciulli, sanzionata e promulgata l'11 febbraio 1886, è entrata in vigore il 18 agosto prossimo passato. Il regolamento per l'esecuzione di essa è stato approvato con regio decreto del 17 corrente, ed io mi affretto a trasmettere alla S. V. parecchi esemplari di un fascicolo nel quale il detto regolamento trovasi stampato insieme alla legge ed alla presente circolare.

Prego i signori prefetti e le Camere di commercio di portare la loro attenzione su tali documenti, nel fine di concorrere, per la parte che rispettivamente li concerne, all'applicazione della nuova legislazione. All'uopo è mestieri, innanzi tutto, che sia data la maggiore pubblicità alle disposizioni della medesima, onde gl'industriali prendano a tempo opportuno i provvedimenti richiesti per conformarvisi. In questa occasione gioverà che, specialmente le Camere di commercio, adoperino l'autorità ed il prestigio onde sono circondate nel dissipare dall'animo degl'industriali le apprensioni che per avventura ancora sussistano contro questa prima legislazione italiana sulle fabbriche. Lo spirito illuminato ed i sentimenti nobilissimi dei nostri manifatturieri faranno presto apparir chiaro che la nuova legislazione, anzichè mettere ostacoli alla libera attività industriale del paese, intende ad impedire lo sperpero delle forze immature delle giovani generazioni, e ad assicurare lo svi-

luppo fisico dei fanciulli che debbono fornire le schiere di forti ed intelligenti operai, senza le quali nessun paese può conseguire il primato del lavoro.

La nuova legislazione è fra le meno severe; il legislatore italiano ha limitate le nuove discipline a quelle strettamente necessarie al fine, per non turbare le condizioni presenti delle industrie nazionali; ed a questi concetti si è informato il regolamento per l'esecuzione della legge. Esso è il frutto degli studi compiuti da persone competentissime così nell'igiene come nelle industrie; fu dapprima elaborato da apposita Commissione, quindi diligentemente esaminato dal Consiglio dell' industria e del commercio, e dal Consiglio superiore di sanità, e poscia dal Consiglio di Stato; così che le disposizioni approvate ora dal Governo contemperano e conciliano equamente le esigenze legittime dell' igiene con quelle dell' odierno ordinamento del lavoro nazionale, ed io nutro piena fiducia che esse saranno dagli industriali attuate con spontanea sollecitudine, il che renderà anche agevole la sorveglianza commessa a questo Ministero.

Nell' intendimento di conseguire tale scopo, non mi sembra fuori di proposito esporre le principali disposizioni del nuovo regolamento e di chiarirne lo spirito, anche per norma di coloro che debbono sorvegliarne la esecuzione.

La legge sanziona quattro punti fondamentali:

1° divieto di ammettere i fanciulli al lavoro negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere se non hanno raggiunta l' età di 9 anni, e di 10 se si tratta di lavori sotterranei;

2° divieto di ammetterli al lavoro anche dopo i 9 anni e fino a 15 senza l' accertamento della loro attitudine fisica;

3° limitazione ad otto ore della durata giornaliera di lavoro dei fanciulli che hanno compiuto il nono e non il dodicesimo anno;

4° divieto di impiegare i fanciulli minori di 15 anni in lavori pericolosi ed insalubri.

Il regolamento, come ne aveva l' obbligo, determina, nell'articolo 1, il significato delle parole *opificio industriale*, che costituiscono i limiti di applicazione della legge: agli effetti di questa, esso reputa opificio industriale ogni luogo ove si compiano lavori manuali di natura industriale; e distingue questi lavori in due categorie, cioè quelli che sono eseguiti col mezzo di motore meccanico, dagli altri nella cui esecuzione non si impiega alcuna specialità di motore. Rispetto ai primi la nuova legislazione si applica senza limitazioni, facendo astrazione dal numero degli operai occupati in essi; invece, rispetto ai se-

condi, le prescrizioni della legge si applicano solo allorchè si trovino riuniti in modo permanente almeno dieci operai.

Da questa definizione emerge, innanzitutto, che l'applicazione dei divieti sanzionati dalla legge non si estende ai lavori agrari, e neppure ai lavori delle costruzioni murarie, nè gli uni, nè gli altri potendo considerarsi di natura industriale, cioè destinati a trasformare materie prime minerali, vegetali o animali in oggetti destinati al consumo; emerge altresì che l'applicazione della legge non si estende al lavoro casalingo, avendo essa con le parole *opificio industriale* voluto intendere i luoghi dove si esercita il lavoro distinto e diverso da quello domestico, e tanto meno si estende al lavoro che vien fatto in un'officina o laboratorio scolastico a scopo esclusivo d'istruzione e senza fine di lucro. Il numero di almeno dieci operai, stabilito come criterio per l'applicazione della legge agli opifici in cui non si adoperi alcuna specialità di motore, può nella pratica dar luogo a difficoltà; ma la buona fede degli industriali e l'accorgimento degli ufficiali preposti alla sorveglianza sapranno eliminarle, ispirandosi allo spirito informatore ed al fine della legge.

Per mettere l'Amministrazione in istato di esercitare tale sorveglianza è indispensabile che essa abbia notizia dell'esercizio di nuovi stabilimenti, di nuove miniere o cave; l'articolo 2 del regolamento prescrive a tale scopo una dichiarazione che gli industriali debbono far pervenire al Ministero, per mezzo della Camera di commercio del rispettivo distretto. Nel fine di agevolare l'adempimento di tale formalità, si è stabilito che la dichiarazione possa essere inviata col tramite del sindaco nei Comuni ove non ha sede la Camera di commercio. Tale dichiarazione dev'essere pure presentata da coloro che esercitano attualmente le industrie contemplate dal regolamento, nel termine di un mese dall'entrata in vigore di esso.

Rivolgo viva preghiera alle Camere di commercio e, per mezzo dei signori prefetti, ai sindaci dei Comuni del regno, di raccogliere dagl'industriali e di trasmettere con la maggiore sollecitudine a questo Ministero le dichiarazioni suddette.

Per assicurare la sorveglianza il regolamento ha prescritto che ogni fanciullo minore di anni 9 e maggiore di 15, che intenda occuparsi in opifici industriali, in cave e miniere, dovrà esser fornito dal sindaco del comune ov'egli ha il suo domicilio, di un libretto conforme al modello all'uopo istituito. È mestieri che i signori sindaci pongano ogni diligenza nel rilasciare tale documento, e si accertino della esattezza delle dichiarazioni in esso contenute, specialmente rispetto all'età del

fanciullo ed alla sua attitudine fisica all' esercizio del lavoro cui intende dedicarsi.

L'accertamento di tale attitudine fisica è, come ho testè ricordato, uno dei punti fondamentali della legge, e perciò vuol essere circondato da speciali guarentigie. Il regolamento contiene (art. 6) indicazioni precise sui termini nei quali tale accertamento deve essere attestato. Inoltre, siccome per volere espresso del legislatore, non a tutti i medici è consentito di rilasciare tali attestazioni, ma a quelli soltanto che sono espressamente delegati dai Consigli circondariali di sanità, il regolamento (art. 5) ha stabilito che i detti Consigli compilino, entro un mese, l'elenco di tali medici; ed io mi affido alla diligenza dei signori prefetti affinchè questa disposizione abbia esecuzione senza indugio.

Il libretto, che è la migliore salvaguardia della buona fede dell' industriale che impieghi fanciulli, è depositato presso di lui per tutto il tempo in cui il fanciullo rimane alla sua dipendenza. Oltre l'obbligo di farsi consegnare il libretto, gl'industriali debbono tenere un registro dal quale risultino i nomi dei fanciulli impiegati nello stabilimento e di tenere affissi, dove sia possibile, un esemplare della legge e del regolamento, ed una tabella indicante l'orario del lavoro dei fanciulli (art. 4).

La legge demandava al Governo il delicato incarico di dare attuazione al divieto, che essa stabiliva in principio, pei lavori pericolosi ed insalubri: gli articoli 7 a 13 del regolamento danno esecuzione a tale mandato.

Il primo di essi enumera, nella tabella *A*, i lavori pericolosi ed insalubri reputati tali in modo assoluto, e nei quali non potrebbero essere impiegati i fanciulli senza esporli sicuramente a danni più o meno gravi per la loro salute o per lo sviluppo delle loro forze fisiche. La tabella comprende 21 lavorazioni diverse, 15 delle quali riguardano le industrie chimiche, e altre 6 i metalli ed industrie diverse. Nella tabella *B* sono indicati i lavori che, quantunque pericolosi ed insalubri, pure possono essere consentiti ai fanciulli entro determinati limiti e previa la osservanza di opportune cautele. Si tratta di 21 industrie diverse, per ciascuna delle quali la tabella indica le cautele da osservare, le operazioni non consentite ai fanciulli, ecc.

Le enunciazioni dei lavori pericolosi ed insalubri esposte in queste tabelle, quantunque compilate con la guida della esperienza fatta dagli altri paesi, col concorso degli studi di persone di non dubbia competenza, e con l'approvazione del Consiglio superiore di sanità e coll'adesione del Consiglio dell' in-

dustria e del commercio, non potrebbero considerarsi così assolute da escludere che altre contingenze speciali sorgano nella vita industriale del nostro paese da richiederne la modificazione. Epperò l'articolo 8 del regolamento stabilisce che con successivi regi decreti, sentiti i tre Consigli indicati dalla legge, potranno essere modificate le tabelle anzidette, ovvero indicati altri lavori come pericolosi od insalubri a termini di legge. Gl'ingegneri delle miniere e gl'ispettori delle industrie, allorchè, nel disimpegno delle mansioni loro affidate da questa legge, accertino la esistenza di lavori non iscritti nelle tabelle, che essi reputino insalubri o pericolosi, dovranno riferirne al Ministro.

Dopo maturo esame ed in seguito all'affermazione del Consiglio superiore di sanità, il regolamento (articolo 9), ha considerato insalubre il lavoro notturno, e ne ha vietato l'esercizio; ma anche rispetto ad esso è sembrato al Governo, consenzienti in ciò i Consigli consultati ai termini di legge, che le ragioni dell'industria dovessero essere tenute in grandissimo conto, imperocchè un divieto assoluto ed illimitato del lavoro notturno ne turberebbe in grande misura l'esistenza. Si è perciò stabilito di restringere il divieto ai fanciulli che non hanno compiuto il 12° anno, fino a tale età il lavoro notturno essendo più dannoso che per quelli di età maggiore, a tutela dei quali basta ridurre la durata del lavoro medesimo a sei ore.

Ma queste restrizioni imposte al divieto non sarebbero sufficienti; l'ordinamento tecnico ed economico di alcune industrie richiede il lavoro continuo degli opifici, nei quali pertanto il lavoro notturno è condizione di esistenza, da cui non si può prescindere; il vietare anche ad esse in modo assoluto l'impiego dei fanciulli durante la notte offenderebbe in sommo grado l'economia del lavoro nazionale. Le legislazioni di parecchi paesi stranieri ammettono in questo caso una eccezione al divieto del lavoro notturno; ed il regolamento ha seguito in ciò tale esempio, statuendo che negli opifici industriali in cui il lavoro è continuo per necessità tecniche ed economiche, potrà il Ministro, previo parere favorevole dei Consigli, consentire il lavoro notturno anche ai fanciulli che non hanno compiuto il 12° anno di età, limitandone però sempre la durata a sei ore.

Gl'industriali i cui opifici si trovino in tale condizione debbono far pervenire al più presto al Ministero l'istanza per essere autorizzati a giovarsi di siffatta eccezione, corredandola di tutte le informazioni che reputeranno acconcie a chiarire

gli estremi di fatto ai quali il regolamento subordina la concessione anzidetta.

Il regolamento non ha stabilito cautele particolareggiate per l'esercizio di altri lavori pericolosi; ma si è limitato a stabilire (art. 10) il divieto di impiegare fanciulli in alcuni lavori di grandissimo pericolo, ed a prescrivere poi (art. 11) in termini generali che negli stabilimenti dove lavorano fanciulli, dovranno esser presi e mantenuti tutti quei provvedimenti che si rendono necessari per la maggiore sicurezza della vita o della salute di essi, lasciando ai tribunali di giudicare nei singoli casi se furono adottate tutte le cautele consigliate dalla prudenza per allontanare dai fanciulli i pericoli dei meccanismi industriali.

A rendere complete le disposizioni che mirano a preservare la salute dei fanciulli occupati nelle industrie, il regolamento stabilisce che il lavoro dev' essere interrotto da un riposo intermedio per i pasti, nella misura di un'ora almeno, allorchè la durata del lavoro supera le sei ore (art. 12), ed inoltre vieta ai fanciulli di prendere i pasti nei locali in cui si compiono i lavori pericolosi ed insalubri.

Io non ho d'uopo d'insistere sulle disposizioni fin qui esposte e che hanno tutte per fondamento l'articolo 2 della legge relativo ai lavori pericolosi ed insalubri; so che, specialmente nei nuovi stabilimenti sorti in questi ultimi anni ed in quelli che si ampliarono e si trasformarono, gli industriali tennero conto delle legittime esigenze alle quali s'ispirano le dette disposizioni: esse non sono così gravi da non poter essere adottate da tutti; e gli esempi frequenti che ho avuto occasione di raccogliere, mentre fanno fede del vivissimo interesse spiegato anche dagli industriali minori a tale proposito, mi affidano che i precetti della legge riceveranno la più rigorosa osservanza.

Gli articoli 14 e seguenti del regolamento contengono le disposizioni concernenti la sorveglianza: per essi gli ingegneri delle miniere e gl'ispettori delle industrie, hanno facoltà di entrare durante le ore di lavoro nelle miniere, cave ed opifici industriali, di visitare in tutte le loro parti le officine, i laboratori e gli altri locali attinenti ai medesimi, esclusi quelli destinati ad abitazione, limitandosi alle pratiche necessarie per la sorveglianza, ecc., ed a tale scopo saranno muniti di una carta di riconoscimento rilasciata da questo Ministero.

Io mi riserbo di dare agli ufficiali, ai quali è commessa la sorveglianza, le necessarie istruzioni; frattanto credo opportuno di ricordare qui che nell'eseguire il loro mandato essi debbono ispirarsi ai criteri ai quali sono informate le dette disposizioni,

le quali mirano bensì ad una efficace sorveglianza, ma vogliono pure che questa non si allontani dai limiti imposti dal fine speciale della legge, e che non si trasformi in molesta ingerenza od in controllo illegittimo sull'azienda industriale. Essi all'uopo si condurranno, oltre che con la cortesia di forme che è loro abituale, con uno spirito di benevolenza e di fermezza insieme che mirino ad illuminare gl'industriali, specie se di buona fede, sulle nuove discipline, ed a fornir loro consigli acconci ad agevolare l'osservanza dei precetti di esse. È mestieri che usino il più assoluto riserbo allorchè si troveranno innanzi a processi di lavorazione ed a nuovi apparecchi meccanici, di cui gl'industriali desiderino conservare il segreto. Quantunque il regolamento permetta la visita degli opifici in tutte le ore nelle quali si lavori, e di conseguenza anche di notte, pure gioverà che le ispezioni abbiano luogo di preferenza durante il giorno, specialmente allorchè l'opificio è collegato con locali di abitazione; a meno che si abbiano fondati sospetti che le violazioni alla legge avvengano appunto durante il lavoro notturno. Infine gli ufficiali anzidetti non ometteranno di raccogliere e di riferire al Ministero le istanze ed i richiami che fossero loro presentati dagl'industriali di cui visitano gli opifici, non solo in ordine alla legislazione delle fabbriche, ma eziandio rispetto ad altri fatti che concernono l'azione dello Stato sul lavoro nazionale ed i servizi di questo Ministero.

Sebbene la sorveglianza sia affidata a speciali funzionari, non cessa però il debito dell'autorità politica di vegliare a che non si contravvenga ai precetti della legge e del regolamento; il numero limitatissimo di ingegneri delle miniere e di ispettori delle industrie renderebbe inefficace la sorveglianza qualora i signori prefetti non coadiuvassero il Ministero, fornendogli le informazioni che loro perveranno intorno agli opifici ed alle miniere in cui si impiegano fanciulli in contravvenzione alla nuova legge.

Gli ufficiali ai quali incombe la sorveglianza debbono trasmettere direttamente ai prefetti i verbali delle contravvenzioni da essi accertate; ed è opportuno che tale invio abbia luogo subito. La legge lascia ai prefetti la facoltà di sentire, ove occorra, il Consiglio provinciale di sanità prima di deferire le contravvenzioni all'autorità giudiziaria: nel fine di non ritardare inopportunamente il corso della giustizia gioverà che l'avviso del Consiglio di sanità venga sentito solo allorchè i fatti sui quali cade le contravvenzione siano di natura tale da poter esser valutati dal detto Consesso, a ragione della sua competenza e quando l'avviso potrebbe illuminare l'autorità giudiziaria; ma è ovvio

che tale avviso sarebbe superfluo quando la contravvenzione cadesse sopra fatti che non hanno alcun legame con la salute dei fanciulli.

Le penalità sono state statuite in relazione alla duplice categoria di disposizioni contenute nel regolamento. La prima comprende i precetti che hanno fondamento nell' articolo 2 della legge, cioè le disposizioni che il potere esecutivo emana in virtù del mandato speciale ricevuto dal legislatore, intorno ai lavori pericolosi ed insalubri: le violazioni di queste disposizioni costituiscono altrettante violazioni dell'articolo 2 della legge, e quindi le penalità per la loro sanzione sono quelle stabilite dall'articolo 4 della legge medesima.

Le altre disposizioni aventi carattere esclusivamente regolamentare, le quali mirano alla esecuzione della legge, cioè la omissione della dichiarazione, la mancanza o la irregolare tenuta dei libretti, del registro e degli altri documenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del regolamento, l' impedimento all' ingresso degli ispettori nelle fabbriche, ed ogni altro ostacolo posto all'esercizio del loro ufficio, il rifiuto di rispondere alle interrogazioni dei detti ufficiali, di esibire ad essi i documenti richiesti, sono state sanzionate con l' ammenda non minore di lire 10. salvo le pene maggiori del Codice penale.

Da ultimo il regolamento contiene le disposizioni transitorie che la legge delegava al Governo di stabilire per l' attuazione di essa. Anche in ciò il Governo ha creduto di dovere usare una equa tolleranza per rendere più agevole agl' industriali l' applicazione dei nuovi ordinamenti. All' uopo si è accordato un termine di sei mesi agli stabilimenti delle industrie indicate nella tabella *A* dell' articolo 7, per sostituire operai adulti ai fanciulli minori di 15 anni che siano in essi occupati. Una tolleranza parimenti di sei mesi, vien consentita agli opifici industriali, che ora occupano in lavoro notturno fanciulli minori di 15 anni, per conformarsi alle disposizioni stabilite dal regolamento.

Una terza tolleranza è pure ammessa dal diritto transitorio; il regolamento (articolo 7, tabella *B*) vieta l' impiego dei fanciulli di età inferiore a 12 anni nel trasporto del minerale dal sotterraneo al giorno sulla testa e sulle spalle; per gravi considerazioni di ordine economico e sociale vien consentito che tale divieto non si applichi ai fanciulli che il 18 agosto p. p., data dell' entrata in vigore della legge, avevano compiuto il 10° anno; con ciò si evita il perturbamento che la nuova misura restrittiva avrebbe recato alle miniere di zolfo della Sicilia, nelle quali è generale l' impiego dei fanciulli nei detti

lavori che la nuova legislazione giustamente annovera fra i pericolosi e gl' insalubri.

È sembrato infine opportuno non lasciare senza facoltà il Governo per i casi in cui circostanze eccezionali, di carattere economico o sociale, rendano necessarie altre tolleranze, oltre quelle sovra ricordate, nel primo periodo di applicazione dei nuovi ordinamenti; e perciò l' articolo 25 concede al Ministro la facoltà di consentire le proroghe necessarie, non oltre però il termine di un anno dall' entrata in vigore della legge.

Io intendo far uso molto moderato di questa potestà; e però non consentirò proroghe se non quando concorrano circostanze veramente gravi. Per ottenere tali proroghe gl' industriali dovranno presentare le loro domande ai prefetti, i quali, nel comunicarle al Ministero, avranno cura di corredarle delle maggiori informazioni, senza omettere il loro avviso in merito alla invocata concessione.

Occorre infine avvertire che gli atti contemplati dal nuovo regolamento trovano ragione di esenzione dalle tasse di bollo nella legislazione fiscale vigente, giusta l' avviso espresso dal Ministero delle finanze.

Infatti il registro d' iscrizione dei fanciulli è esente perchè non contemplato dalla legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077. La tabella dell' orario da tenersi affissa all' ingresso dello stabilimento è pure esente perchè, riguardando l'interna disciplina, non può considerarsi come un avviso affisso al pubblico. E per la stessa ragione rimangono pure esenti dal bollo gli esemplari della legge e del regolamento sul lavoro dei fanciulli, che devono parimente tenersi affissi all' ingresso dello stabilimento.

Quanto poi ai certificati di nascita, delle condizioni di sanità, di subìta vaccinazione ed altri enumerati nell'articolo 3, ed occorrenti per l' ammissione dei fanciulli negli opifici, cave o miniere, l' esenzione dal bollo trova fondamento nel disposto dell' articolo 21, n. 23, della suddetta legge 13 settembre 1874, n. 2077, tutte le volte che l' ufficiale che li rilascia faccia resultare della condizione di povertà delle persone cui riguardano i detti documenti, con dichiarazione da apporsi a piè dei medesimi.

Prego i signori prefetti e presidenti delle Camere di commercio di accusarmi ricevuta della presente e tenermi informato dei provvedimenti dati per l' esecuzione di quanto in essa è prescritto.

Il Ministro
B. GRIMALDI.

210

Lav. Fanciulli

Regolamento 1887

I L'Opificio: lavori con motore meccanico o almeno 10 operai

II Denunzia d'esercizio (Camera Comm.)

III Libretto mod. A dal Sindaco, da consegnarsi all'esercente

IV. Registro e Tabella orario = Esemplari Legge e Regolamento.

V. Elenco medici (Consiglio sanitario circondariale)

VI Lavori pericolosi e insalubri A e B.

VII Lavoro notturno

VIII Precauzioni e pasto.

IX Ispezione

X. Relazione

Infortuni = Legge 3 luglio 1883

Fondo L. 1.500.000. + premi d'assicurazione, frutti capitali e esiti.

Categorie 14 da L. 1.00 e 1.50
a " 13.00 e 19.50

Assicuraz.
Individuale
Collettiva semplice
Collettiva combinata

1895:
Assicurati: ~~142.000~~ circa 155.000
~~Polizze~~ Infortuni in aumento 8.700 nel 1895

Presso la stessa Tipografia Editrice

Legge sul Reclutamento del Regio Esercito 17 Agosto 1882 (Testo Unico). . . . . L. 0,20

Legge sull'Espropriazione per causa di utilità pubblica (25 Giugno 1865) colle modificazioni apportatevi dalla legge 18 Dicembre 1879 con aggiunta della Circolare Ministeriale sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità e di altre relative alla materia. . . . » 0,20

Codice Daziario, cioè Raccolta di tutte le disposizioni di Leggi, Regolamenti, Istruzioni, Circolari e Decreti Ministeriali riflettenti il dazio di consumo ad uso delle autorità, dei comuni, degli appaltatori ed esercenti pubblici, corredato di un copioso indice analitico . . » 1,00

Le Leggi e la Giurisprudenza su la Manomorta, cioè Raccolta di tutti i Dispacci, Decreti, Pareri dei Consigli di Stato. Ministeriali, Leggi e di tutte le sentenze emesse dalle varie Magistrature del Regno su i Canoni, Censi, Livelli, Decime, Affitti a lungo tempo, soggiogazioni, ademprivi, cussorgie, ecc. ecc. . . » 2,50

Progetto di Codice Penale pel Regno d'Italia presentato dal Ministro Guardasigilli (Pessina), confrontato con
ardelli e Savelli
NSONE. . . » 0,60

C **tori**, cioè Raccti e Circolari
le Borse e dei
Codice di Comzione del medetutte le Borse
. ecc. . » 1,25

F **i Ginnasi ed i**
23 ottobre 1884,
. . . . . » 0,60

F **le Scuole Tec-**
21 giugno 1885,
. . . . . » 1,00

I **rte da Giuoco**
nministrative e
in poi . . » 0,50

L **assicurazioni e**
tutte le risoluziarie . . . » 0,30

S L. LOMBARDI » 1,00
S id. . » 1,00
S id. . » 1,00
S id. . » 0,60
S id. . » 0,60
S id. . » 0,60
re di Roma alla
L. LOMBARDI » 0,75

Altre pubblicazioni della stessa Tipografia Editrice

Codice del Registro e Bollo, ossia Leggi e Regolamenti sulle Tasse di Registro e Bollo commentati con tutte le risoluzioni amministrative e decisioni giudiziarie emanate dal 1862 in poi e corredato di un copiosissimo indice alfabetico analitico . . . . . » 2,50

1.ª **Appendice al Codice del Registro e Bollo**, contenente tutte le risoluzioni amministrative e decisioni giudiziarie emanate negli anni 1884 e 1885, ordinate sotto i relativi articoli . . . . . » 0,50

Codice civile del Regno d'Italia, annotato col richiamo degli articoli fra di loro e a quelli della procedura, con le parole della relazione e dell'ordinamento sullo stato civile, con le regole e le massime del diritto romano e dei suoi interpreti, e con le decisioni delle corti supreme e di appello per l'avv. L. Lombardi » 3,50

Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia annotato con le parole della Legge, coi Regolamenti Giudiziarii, e con decisioni delle Corti di Cassazione del Regno dell'avvocato Luigi Lombardi . . . . . » 2,50

Legge e Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato. . . » 1,00

Indicatore Generale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia nonchè delle Leggi e dei Decreti pubblicati anteriormente e tuttavia in vigore. . . . . » 2,50

Leggi e Regolamenti sulle Tasse Ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai Conservatori delle ipoteche, commentati con tutte le risoluzioni amministrative e decisioni giudiziarie emanate fino all'anno 1883 . . » 0,75

Legge sulla Perequazione Fondiaria del Regno d'Italia » 0,20

Regio Decreto sul Gratuito Patrocinio del dì 6 dicembre 1865 e Legge modificatrice del dì 19 luglio 1880, allegato D, commentati con tutte le risoluzioni amministrative e decisioni giudiziarie . . .

Leggi e Regolamenti sulle tasse per le concessi
vernative e per gli atti e provvedimenti
strativi, commentati con tutte le risoluzioni
strative e decisioni giudiziarie . . . . .

Le Società e le Associazioni Commerciali, esp
condo il codice di commercio dall'avv. Silv
nucci . . . . . .

Giurisprudenza della Corte di Cassazione di R
Massime, Motivi ed Annotazioni per l'avv. G
Nelli—Volume I. 1885 . . . . . .

Manuale teorico-pratico pei ratizzi ovvero pel
delle spese nelle quali i comuni, i mandament
condarî, le province e lo Stato sol obbligati
correre, compilato per cura di Alfredo Alem

LABORATORIO DI ECO
« S. Cognetti
210